

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 470

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva

(Parere ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 marzo 2005)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'allegato schema di decreto legislativo si provvede a fissare e quantificare le sanzioni amministrative e pecuniarie per irregolarità e violazioni delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, previste dal regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, dopo che con decreto ministeriale del 29/4/2004, concernente disposizioni applicative di controllo su dette norme, è stato individuato l'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (I.C.R.F.) di questo Ministero quale Organismo incaricato dei controlli stessi, ai sensi degli art. 8 e 9 del regolamento "de quo".

Si segnala che questa Amministrazione, già con precedente decreto ministeriale 14 novembre 2003 aveva provveduto, tra l'altro, ad attribuire la competenza ad effettuare i previsti controlli allo stesso Ispettorato, con la predisposizione di uno specifico decreto recante modalità applicative dei più volte citati controlli.

Senonchè, a seguito della sentenza del TAR per la Liguria del 28/1/2004, che ha dichiarato la nullità del citato provvedimento, alla quale ha fatto seguito l'immediata richiesta di appello, nonché dietro pressante richiamo della Commissione europea per il rispetto della norma regolamentare, è stato adottato il suddetto decreto 29/4/2004 con il quale, come già detto, si è provveduto, in diretta attuazione degli artt. 8 e 10 del regolamento (CE) 1019/02, a confermare l'I.C.R.F. quale Organo competente allo svolgimento dei controlli in materia.

D'altronde, com'è noto, l'esigenza di eseguire gli opportuni controlli e comminare le relative sanzioni amministrative e pecuniarie viene sistematicamente richiamata dalle Istituzioni comunitarie non solo nei vari regolamenti "ad hoc", ma anche nella copiosa corrispondenza con la quale sollecita il categorico rispetto delle scadenze delle comunicazioni alla stessa dirette.

Ciò premesso, con l'allegato schema di provvedimento si è ottemperato ad un obbligo incombente alla amministrazione italiana, mettendola ora in grado di rispettare pienamente le norme fissate dal regolamento (CE) n. 1019/02.

Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si provvede a redigere la relazione tecnica.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1019/2002 DELLA COMMISSIONE DEL 13 GIUGNO 2002 RELATIVO ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva;

VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria per il 2003, ed in particolare l'articolo 3;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifica al sistema penale ;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 aprile 2004 concernente disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2004, che attribuisce all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza nei controlli di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 2004 di attuazione del decreto ministeriale del 29 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2004;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive;

E M A N A

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Imballaggi per le vendite al dettaglio)

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque detenga per vendere o venda gli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1019/2002 in imballaggi preconfezionati non conformi all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento (CE) n. 1019/2002, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma:
 - a) da cento euro a seicento euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto di capacità superiore a quelle massime consentite;
 - b) da ottocento euro a quattromilaottocento euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto non provvisti di un sistema di chiusura che perde la propria integrità dopo la prima utilizzazione.

ART. 2

(Informazioni sulla categoria di olio)

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizzi etichette non conformi per quanto concerne le informazioni previste per ogni categoria di olio di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1019/2002, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da trecento euro a milleottocento euro.

ART. 3

(Designazione dell'origine)

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizzi la designazione di origine prevista dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1019/2002 senza aver ottenuto il necessario riconoscimento, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizzi l'indicazione dell'origine prevalente senza riportare in etichetta o direttamente sull'imballaggio la menzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1019/2002.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, le imprese di condizionamento riconosciute a cui è stato rilasciato il codice identificativo alfanumerico di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002, di seguito denominate imprese riconosciute che confezionano ed immettono al consumo olio extravergine di oliva o olio di oliva vergine senza indicare sull'imballaggio o sull'etichetta gli estremi di identificazione alfanumerica dell'impresa riconosciute, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da sessanta euro a trecentosessanta euro.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, le imprese riconosciute, che non detengono il registro di carico e scarico previsto dalle vigenti disposizioni, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro e alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, le imprese riconosciute che non provvedono, nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni, all'aggiornamento del registro di cui al comma 3 del presente decreto legislativo, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro.
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, le imprese riconosciute che non provvedono all'invio periodico, all'organo di controllo incaricato, dei riepiloghi di cui alla normativa

vigente, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro.

6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, le imprese che utilizzano sugli imballaggi o in etichetta una qualsiasi designazione dell'origine mediante l'indicazione di un nome geografico in contrasto con quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1019/2002, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

ART. 4

(Altre indicazioni facoltative)

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizzi sugli imballaggi o in etichetta le indicazioni facoltative di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1019/2002 senza aver rispettato le procedure previste dalle vigenti disposizioni, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

ART. 5

(Identificazione delle partite)

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizzi sugli imballaggi o in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1019/2002 senza aver rispettato le procedure delle vigenti disposizioni sull'identificazione dei recipienti utilizzati nel processo di stoccaggio e lavorazione degli oli, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

ART. 6

(Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi)

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo, per quantitativi di oli non superiori a cinquanta litri, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquanta euro a trecento euro.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo, per quantitativi di oli superiori a trentamila litri, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da diecimila euro a trentamila euro.

ART. 7

(Diffida)

1. L'organo di controllo incaricato ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli da 1 a 6, può procedere a diffidare il contravventore ad adempiere alle prescrizioni previste entro il termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie.

ART. 8

(Irrogazione delle sanzioni)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'irrogazione delle sanzioni previste nel presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'allegato schema di decreto legislativo si provvede a fissare e quantificare le sanzioni amministrative e pecuniarie per irregolarità e violazioni delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, previste dal regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, dopo che con decreto ministeriale del 29/4/2004, concernente disposizioni applicative di controllo su dette norme, è stato individuato l'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (I.C.R.F.) di questo Ministero quale Organismo incaricato dei controlli stessi, ai sensi degli art. 8 e 9 del regolamento "de quo".

Si segnala che questa Amministrazione, già con precedente decreto ministeriale 14 novembre 2003 aveva provveduto, tra l'altro, ad attribuire la competenza ad effettuare i previsti controlli allo stesso Ispettorato, con la predisposizione di uno specifico decreto recante modalità applicative dei più volte citati controlli.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Senonchè, a seguito della sentenza del TAR per la Liguria del 28/1/2004, che ha dichiarato la nullità del citato provvedimento, alla quale ha fatto seguito l'immediata richiesta di appello, nonché dietro pressante richiamo della Commissione europea per il rispetto della norma regolamentare, è stato adottato il suddetto decreto 29/4/2004 con il quale, come già detto, si è provveduto, in diretta attuazione degli artt. 8 e 10 del regolamento (CE) 1019/02, a confermare l'I.C.R.F. quale Organo competente allo svolgimento dei controlli in materia.

D'altronde, com'è noto, l'esigenza di eseguire gli opportuni controlli e comminare le relative sanzioni amministrative e pecuniarie viene sistematicamente richiamata dalle Istituzioni comunitarie non solo nei vari regolamenti "ad hoc", ma anche nella copiosa corrispondenza con la quale sollecita il categorico rispetto delle scadenze delle comunicazioni alla stessa dirette.

Ciò premesso, con l'allegato schema di provvedimento si è ottemperato ad un obbligo incombente alla amministrazione italiana, mettendola ora in grado di rispettare pienamente le norme fissate dal regolamento (CE) n. 1019/02.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1007, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante " Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n.1019/2002 della Commissione del 13 luglio 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva".

Repertorio atti n. 2252 del 3 marzo 2005.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 3 marzo 2005:

VISTO il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" – legge comunitaria per il 2003 – e in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 aprile 2004 concernente "Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002", che attribuisce all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza nei controlli di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 2004 di attuazione del decreto ministeriale del 29 aprile 2004;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante " Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva", approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 novembre 2004 e trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi alla Segreteria di questa Conferenza con nota protocollo n. 22326 DAGL 3110/10.3.28 del 22 novembre 2004;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 14 dicembre 2004, nel corso della quale sono state concordate modifiche ed integrazioni al testo in esame, come di seguito specificato:

- nelle premesse, al secondo VISTO, in coda al periodo aggiungere le parole "e successive modifiche ed integrazioni";
- all'articolo 3, secondo comma, dopo la parola "alfanumerica" aggiungere le parole "dell'impresa riconosciuta";
- all'articolo 6, secondo comma, dopo la parola "euro" aggiungere la parola "cinquemila";
- all'articolo 7, primo comma, prima riga, dopo la virgola aggiungere le parole "ove accerti l'esistenza di violazioni sanabili, procede..";

CONSIDERATI gli esiti della seduta del 2 febbraio 2005 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, nel corso della quale gli Assessori regionali hanno confermato l'avviso favorevole sul testo in esame con le modifiche concordate in sede tecnica;

TENUTO CONTO delle risultanze dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano hanno espresso il parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto, con le modifiche concordate in sede tecnica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva", nella formulazione di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia